

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2407 DEL 30/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR. DAVIDE CALANDRA - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA
DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2492/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 496 del 18 marzo 2022 è stata disposta l'assunzione a tempo determinato del dr. Davide CALANDRA utilmente collocato nella graduatoria di medici iscritti alla scuola di specializzazione nella disciplina di ginecologia e ostetricia;
- il rapporto di lavoro ha avuto decorrenza il 21 novembre 2022 con scadenza il 20 maggio 2025 e comunque fino alla data effettiva dell'acquisizione della specializzazione e conseguente inquadramento a tempo indeterminato;
- con nota di protocollo n. 89283 del 7 ottobre 2024 il dr. Davide CALANDRA ha comunicato la rinuncia alla firma del contratto di lavoro a tempo indeterminato conseguente all'acquisizione della specializzazione e ha chiesto di determinare la data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- con nota prot. n. 94592 del 22 ottobre 2024, l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato il dipendente a considerare che la cessazione del rapporto di lavoro va determinata nel rispetto del preavviso contrattualmente previsto tenuto conto inoltre che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro;
- con nota di protocollo n. 95147 del 24 ottobre 2024 il dipendente ha confermato il 24 dicembre 2024 quale ultimo giorno del rapporto di lavoro.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Aziende del Servizio sanitario nazionale procedono all'assunzione dei candidati collocati nelle speciali graduatorie di concorso pubblico riservate ai medici non ancora in possesso del diploma di specializzazione, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con termine commisurato alla durata residua della formazione specialistica e conseguente inquadramento a tempo indeterminato;
- la rinuncia dell'interessato alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito della specializzazione determina pertanto la cessazione del rapporto a tempo indeterminato;
- le ferie, i riposi ed i permessi spettanti eventualmente residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135).

Visti e richiamati:

- l'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135), confermato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone,

pertanto, di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del dipendente dr. Davide CALANDRA a seguito di rinuncia dell'interessato alla firma del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente dr. Davide CALANDRA con decorrenza dal 25 dicembre 2024 a seguito di dichiarazione di rinuncia alla firma del contratto di lavoro a tempo indeterminato.;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.